AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
DIREZIONE TERRITORIALE VENETO
UADM VENETO 1- SEDE VENEZIA
AREA AUTORIZZAZIONI, ATTI E CONTABILITÀ

Prot.: *(come da segnatura di protocollo)* Venezia Marghera, *(come da segnatura di protocollo)*

IL DIRIGENTE DELL'UADM VENETO 1

Visto l'art. 33 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, il quale prevede che *"L'orario giornaliero d rivendite è determinato dal funzionario preposto all'Ispettorato compartimentale, sentito il parere dell'Autor comunale. Le rivendite debbono rimanere aperte solo nei giorni feriali. Nei giorni festivi saranno stabiliti turni apertura obbligatoria delle rivendite, per sopperire alle esigenze di servizio, senza pregiudizio degli obblighi imposti a esercenti di concedere al personale dipendente il riposo settimanale previsto dalle norme in vigore";*

Visto l'art. 71 del DPR 14 ottobre 1958, n. 1074, il quale prevede che *"Il rivenditore deve osservare l'ora ed i turni di servizio fissati dall'Ispettorato compartimentale, sentita anche la categoria. Il servizio nei giorni festiv disimpegnato esclusivamente dalle rivendite di turno";*

Visto l'art. 2 della legge 17 novembre 1967, n. 1095, il quale prevede che le rivendite di generi monopolio *"Possono, a seguito di conforme richiesta dei loro titolari, osservare il riposo festivo in giornata feriale, disposizione dell'ispettorato compartimentale dei monopoli, sentita l'autorità comunale e le organizzazioni nazionali categoria maggiormente rappresentative su base nazionale e l'organizzazione nazionale di categoria maggiorme rappresentativa: 1) le rivendite site in comuni con meno di 10 mila abitanti; 2) le rivendite site in località di cu soggiorno e turismo; 3) le rivendite speciali site in stazioni ferroviarie, marittime, aeroporti e campi sportivi. Le riven abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domeni osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio. I patentini osservan turno di riposo settimanale degli esercizi ai quali sono abbinati";*

Vista la circolare prot. n. 18539 del 8 aprile 2003, la quale, nel disciplinare l'apertura domenicale rinnovi contrattuali delle rivendite speciali presso stazioni metropolitane, ospedali, case di cu prevede che *"… nelle more del riordino dell'intera materia, attualmente disciplinata dalla legge 8 agosto 1977, 556, si ritiene di dover riconsiderare, a titolo sperimentale, la possibilità di concedere l'apertura degli esercizi in par nell'arco dell'intera settimana. In relazione a quanto sopra i sigg. Ispettori, in presenza di richieste di apertura l'intera settimana, ovvero anche per l'intera mattina della domenica, favoriranno l'accoglimento delle medesime attivan le necessarie istruttorie per l'acquisizione sollecita dei pareri dell'Autorità comunale e delle Organizzazioni nazion di categoria";*

Vista la determinazione direttoriale n. 2009/22070/GIOCHI/UD del 10 giugno 2009, la qua prevede che *"È autorizzata l'apertura delle tabaccherie anche nei giorni festivi. Il riposo infrasettimanale facoltat è disciplinato dalla procedura di cui all'art. 2 comma 1, della legge 17 novembre 1967, n. 1095, indipendentemente dal luogo di ubicazione delle tabaccherie stesse. È autorizzata la raccolta del gioco anche nei giorni di apertura festiva";*

Visto l'art. 153 del Regio Decreto 25 luglio 1940, n. 1077, che prevede che *"La ricevitoria deve restare aperta al pubblico tutti i giorni, tranne quelli riconosciuti festivi agli effetti civili, e nel giorno di chiusura del giuoco fino all'ora stabilita";*

Copia predisposta ai sensi dell'art. 3 bis del D.Lgs. 82/2005 - Il documento originale firmato digitalmente e' conservato presso l'amministrazione in conformita' all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005

Firma sostituita da indicazione a mezzo stampa
ADM.DT04U01.REGISTRO UFFICIALE.00062923.12-11-2026.U

Vista la determinazione direttoriale prot. n. 90081 del 5 febbraio 2026, con la quale è stata stabilita la competenza degli uffici locali ADM in materia di determinazione degli orari delle rivendite;

Visto che, con nota del 21 ottobre 2026, prot. n. 57952, è stato richiesto ai Comuni interessati il parere ex art. 33 legge 22 dicembre 1957, n. 1293, ai sensi dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Visto che, entro i termini del 10 novembre di cui alla nota prot. n. 57952 del 21 ottobre 2026, sono pervenuti i seguenti pareri:

- Prot. n. 58651 del 23 ottobre 2026 del Comune di Noale, favorevole;
- Prot. n. 60291 del 2 novembre 2026 del Comune di Cavallino-Treporti, favorevole;
- Prot. n. 62114 del 10 novembre 2026 del Comune di Martellago, favorevole;

Visto l'art. 16, comma 2), della legge 7 agosto 1990, n 241 s.m.i. il quale prevede che in caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, l'amministrazione richiedente procede indipendentemente dall'espressione del parere;

DETERMINA

1. Le rivendite di generi di monopolio devono garantire l'apertura nei giorni feriali, per un periodo non inferiore a 8 ore al giorno, garantendo, per almeno 3 ore, ciascuna delle due fasce orarie, dalle ore 08.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00;
2. Eventuali eccezioni, sulla base di motivata istanza dei concessionari, saranno valutate dall'ufficio;
3. Le rivendite abbinate ad esercizi che svolgono attività per le quali è previsto l'obbligo di chiusura in giorno diverso dalla domenica, osservano la chiusura nello stesso giorno anche per l'attività di rivendita di generi di monopolio.
4. Il riposo infrasettimanale facoltativo può essere autorizzato su motivata istanza dei concessionari;
5. Nel caso di riposo infrasettimanale di rivendita cui sia aggregata una ricevitoria del lotto, la giornata di riposo non potrà essere concessa in una delle giornate di estrazione.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO
Francesco BOZZANCA
Firmato digitalmente

30171 – VENEZIA, Via Giovanni Pascoli, 8 – 10 - Mestre
Telefono +39 041 877 3111
e-mail: monopoli.venezia@adm.gov.it – pec: monopoli.venezia@pec.adm.gov.it